

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 108/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1552]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1771 della Commissione, del 7 ottobre 2021, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le foglie di ravanella ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1795 della Commissione, dell'11 ottobre 2021, che rettifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di terbutilazina in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1804 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bentazone nei piselli con baccello ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1807 della Commissione, del 13 ottobre 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce, azossistrobina, clopiralid, ciflufenamid, fludioxonil, fluopyram, foseetil, metazaclor, oxathiapiprolin, tebufenozide e tiabendazolo in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1810 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciprodinil nei mirtilli, nei mirtilli giganti americani, nei ribes a grappoli e nell'uva spina ⁽⁵⁾.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32021 R 1771**: Regolamento (UE) 2021/1771 della Commissione, del 7 ottobre 2021 (GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 30);

— **32021 R 1795**: Regolamento (UE) 2021/1795 della Commissione, dell'11 ottobre 2021 (GU L 361 del 12.10.2021, pag. 43);

⁽¹⁾ GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 361 del 12.10.2021, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 364 del 13.10.2021, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 365 del 14.10.2021, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 15.10.2021, pag. 2.

- **32021 R 1804**: Regolamento (UE) 2021/1804 della Commissione, del 12 ottobre 2021 (GU L 364 del 13.10.2021, pag. 1);
- **32021 R 1807**: Regolamento (UE) 2021/1807 della Commissione, del 13 ottobre 2021 (GU L 365 del 14.10.2021, pag. 1);
- **32021 R 1810**: Regolamento (UE) 2021/1810 della Commissione, del 14 ottobre 2021 (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 2).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32021 R 1771**: Regolamento (UE) 2021/1771 della Commissione, del 7 ottobre 2021 (GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 30);
- **32021 R 1795**: Regolamento (UE) 2021/1795 della Commissione, dell'11 ottobre 2021 (GU L 361 del 12.10.2021, pag. 43);
- **32021 R 1804**: Regolamento (UE) 2021/1804 della Commissione, del 12 ottobre 2021 (GU L 364 del 13.10.2021, pag. 1);
- **32021 R 1807**: Regolamento (UE) 2021/1807 della Commissione, del 13 ottobre 2021 (GU L 365 del 14.10.2021, pag. 1);
- **32021 R 1810**: Regolamento (UE) 2021/1810 della Commissione, del 14 ottobre 2021 (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 2).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2021/1771, (UE) 2021/1795, (UE) 2021/1804, (UE) 2021/1807 e (UE) 2021/1810 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.